CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 MARZO 2023

DELIBERA n. 18

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE [art. 24, comma 3, art. 29, comma 1, lett. B) e art. 32 Legge 247/2012]

Il Consiglio, su relazione del Presidente, a nome dell'Ufficio di Presidenza,

PREMESSO che

✓ in attuazione della legge 247/2012 - che agli artt. 24, comma 3 e 29, comma 1, lett. b) dispone che il Consiglio dell'Ordine determina la propria organizzazione con appositi regolamenti - è necessario, e comunque opportuno, disciplinare l'organizzazione dei lavori del Consiglio (come già peraltro è avvenuto nelle consiliature 2015 – 2018 e 2019 – 2022)

✓ la legge 247/2012 prevede inoltre (all'art. 32) che:

a) i Consigli degli Ordini, composti da più di 9 Consiglieri, possano svolgere la propria attività mediante **commissioni di lavoro deliberanti** formate da almeno tre componenti;

b) le commissioni che non trattano le materie deontologiche e dati riservati possano essere composte anche da Avvocati non Consiglieri dell'Ordine;

c) i compiti, le responsabilità e le prerogative del Consiglio, previsti dalla legge 247/2012, dai regolamenti attuativi della stessa e dalle altre leggi vigenti, rendono opportuno che il Consiglio si avvalga della suddetta facoltà per consentirgli sia di continuare ad usufruire dell'apporto delle commissioni consiliari già istituite nel corso delle precedenti consiliature (che lo hanno fattivamente e positivamente coadiuvato nello svolgimento di numerose attività di sua competenza) sia di costituirne ulteriori in relazione alle nuove competenze ed esigenze di operatività conseguenti all'entrata in vigore ed attuazione delle recenti riforme ordinamentali e processuali;

d) è necessario altresì definire i compiti specifici e le competenze di ogni Consigliere nonché le modalità di svolgimento delle funzioni e prerogative del Consiglio al fine di assicurare la funzionalità dei servizi dell'Ordine, nel rispetto del principio di collegialità, nell'adozione delle determinazioni di competenza del Consiglio in seduta plenaria e delle singole Commissioni di lavoro;

DELIBERA

di approvare il **Regolamento di organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine** che viene allegato al presente verbale a costituirne parte integrante**.**

La presente delibera è stata approvata, all'unanimità dei presenti, alle ore 19,03.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e la comunicazione a tutti gli iscritti mediante apposita circolare.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Allegato alla delibera n. 18 del 15 marzo 2023

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 1 - Adunanza consiliare

Il **Consiglio dell'Ordine** si riunisce:

- in adunanza ordinaria, ogni mercoledì, tendenzialmente alle ore 15,30; in caso di mercoledì festivo, l'adunanza si tiene in altro giorno della settimana indicato dal Presidente;

- in adunanza straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'adunanza ordinaria è convocata, con preavviso di almeno 36 ore, mediante comunicazione a firma del Consigliere Segretario, trasmessa via mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ogni Consigliere risultante nell'Albo pubblicato sul sito internet dell'Ordine (www.ordineavvocatifirenze.eu).

L'adunanza straordinaria è convocata, con le stesse forme, modalità e tempi, mediante comunicazione a firma del Presidente.

Nella comunicazione di convocazione dell'adunanza è indicato l'ordine del giorno sintetico degli argomenti da discutere e su cui deliberare, salva la possibilità, per ragioni di urgenza e/o di opportunità, di integrazione dello stesso con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Di ogni adunanza è redatto il verbale che è formato:

- dal foglio presenze, con l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascun Consigliere, dei motivi di eventuali assenze giustificate da impegni istituzionali su incarico del Consiglio o del Presidente, dell'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza, dell'attestazione di approvazione del verbale dell'adunanza precedente, del numero delle delibere adottate nel corso dell'adunanza e del numero di quelle delle quali è disposta la pubblicazione, integrale o per estratto, sul sito istituzionale dell'Ordine;

- dall'insieme delle delibere adottate, numerate progressivamente, in cui sono riportate le relative motivazioni, redatte in forma sintetica, l'eventuale dispositivo nonché l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni; ogni Consigliere può chiedere di far risultare a verbale la propria dichiarazione di voto redatta in forma sintetica.

A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati ovvero ne viene indicato il numero di protocollo.

Il verbale dell'adunanza è predisposto, con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario ovvero dal responsabile della Segreteria dell'Ordine, che assiste ai lavori consiliari, ed è trasmesso ad ogni Consigliere per essere poi approvato, nella sua stesura formale, in apertura della successiva adunanza, ferma l'immediata esecutività delle delibere approvate in ciascuna adunanza.

Il Consiglio, inoltre, si riunisce (di regola, ogni primo mercoledì del mese, alle ore 14,45) in seduta pubblica per l'assunzione, da parte dei nuovi avvocati e praticanti abilitati, dell'impegno solenne di cui all'art. 8 legge 247/2012.

L'adunanza consiliare, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Ogni comunicazione da parte dei Consiglieri relativa alle attività istituzionali é trasmessa ad uno degli indirizzi mail della Segreteria (segreteria@ordineavvocatifirenze.eu – uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu) al fine di consentire agli uffici di provvedere alla relativa registrazione nel protocollo.

Art. 2 - Uffici di Presidenza, di Segreteria e di Tesoreria

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere, le loro attività sono svolte anche mediante i seguenti **Uffici**.

2.1 - Ufficio di Presidenza:

È composto dal Presidente (che lo convoca e lo presiede), dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Salvo diversa successiva determinazione, l'Ufficio di Presidenza è stabilmente convocato in via ordinaria ogni mercoledì (giorno di adunanza di Consiglio) alle ore 13,45.

Coordina tutte le attività consiliari e coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Ordine e del Consiglio.

Organizza e gestisce i sistemi di comunicazione e di informazione dell'Ordine.

Per le attività di rappresentanza esterna il Presidente è coadiuvato stabilmente dal Vice Presidente, ferma la possibilità di delega espressa conferita ad altro Consigliere.

Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, i Consiglieri Coordinatori delle Commissioni di lavoro ovvero altri Consiglieri componenti delle stesse.

2.2 - Ufficio di Segreteria

È composto dal Consigliere Segretario e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Coadiuva il Consigliere Segretario in tutte le sue attività, con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti amministrativi di competenza dell'Ordine, del personale dipendente, delle collaborazioni e consulenze professionali, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature dell'Ordine.

Sovraintende, d'intesa con il Responsabile della Segreteria dell'Ordine, al funzionamento dei servizi di Segreteria, predisponendo le procedure e gli ordini di servizio necessari anche in funzione delle periodiche verifiche circa l'efficienza dei servizi stessi.

Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza dell'Ufficio di Segreteria.

2.3 - Ufficio di Tesoreria

È composto dal Consigliere Tesoriere e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Coadiuva il Consigliere Tesoriere in tutte le sue attività con particolare riferimento alla tenuta della contabilità dell'Ordine, agli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla predisposizione delle proposte dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

Tiene i rapporti con il Collegio dei Revisori di cui all'art. 31 della legge 247/2012 nonché con i professionisti commercialisti incaricati di sovraintendere alla tenuta della contabilità.

Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza dell'Ufficio di Tesoreria.

Art. 3 – Commissioni di lavoro deliberanti ex art. 32 legge 247/2012

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per il Consiglio, la sua attività è svolta anche mediante le seguenti **Commissioni deliberanti,** istituite ai sensi dell'art. 32 della legge 247/2012.

3.1 – Commissione deliberante in materia di albi, elenchi, registri e tirocinio professionale

È composta dal Consigliere Segretario, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 41 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi nonché di quelle previste da ulteriori normative primarie e/o regolamentari.

La Commissione provvede, altresì, a quanto di competenza del Consiglio relativamente alle autorizzazioni agli iscritti per le notifiche in proprio nonché a qualunque altro onere e/o incombente relativo alla formazione e tenuta di elenchi speciali che non rientri nella competenza specifica di altre Commissioni.

La Commissione supporta la Commissione pareri con riferimento alle materie di sua competenza.

Al Coordinatore della Commissione è attribuito il potere di firma della corrispondenza relativa alle attività di competenza della stessa e delle delibere adottate dalla Commissione salvo le ipotesi nelle quali la normativa vigente richieda la firma del Presidente.

3.2 - Commissione deliberante in materia di patrocinio a spese dello Stato

È composta da un Consigliere con il ruolo di Coordinatore e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 134/2001, dal D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e adempie a qualunque altro onere e/o incombente relativo alla materia, tenendo i rapporti necessari con gli Uffici giudiziari e le relative cancellerie, anche per quanto concerne le procedure di liquidazione dei compensi in favore degli iscritti.

Al Coordinatore della Commissione è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa salvi i provvedimenti di ammissione o di rigetto delle istanze che sono firmati dal Presidente.

3.3 - Commissione deliberante in materia di opinamento notule e compensi professionali

È composta dal Consigliere Tesoriere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 13, comma 9, 29, comma 1, lettera l) e lettera o), secondo periodo, della legge 247/2012.

Al Coordinatore della Commissione, è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

I provvedimenti di opinamento delle notule sono firmati dal Coordinatore della Commissione salvo che non sia necessaria la firma del Presidente.

3.4 - Commissione deliberante in materia di difese d'ufficio

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legislazione vigente in materia di difese d'ufficio innanzi a qualunque autorità giudiziaria.

Sovraintende, in rapporto con la Fondazione per la formazione forense dell'Ordine e con le Associazioni forensi organizzatrici, alla gestione dei corsi previsti dalla legge per l'ammissione all'elenco dei difensori d'ufficio ed alle verifiche finali, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Al Coordinatore della Commissione è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa salvo quelli per i quali la normativa richieda la firma del Presidente.

3.5 - Commissione deliberante in materia di affari disciplinari

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dal Titolo V della legge 247/2012 e dai regolamenti attuativi emanati dal Consiglio Nazionale Forense relativi al procedimento disciplinare e supporta la Commissione pareri con riferimento alla materia deontologica e disciplinare.

Gestisce le attività e le procedure di competenza del Consiglio di cui agli artt. art. 29, comma 1, lettera o), primo periodo, della legge 247/2012.

Al Coordinatore della Commissione, è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.6 - Commissione deliberante in materia di formazione

È composta dal Consigliere Segretario, che la coordina, dal Presidente della Fondazione per la formazione forense e dal Presidente del Comitato pari opportunità dell'Ordine ed è integrata da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce, anche strutturandosi in sottocommissioni, le attività a carico del Consiglio previste dalla legge 247/2012 e da altre norme vigenti nonché dai regolamenti attuativi delle stesse in materia di formazione continua, di specializzazioni, di formazione dei praticanti avvocati, operando di concerto con la Fondazione per la formazione forense dell'Ordine e coordinandosi, per quanto necessario, con la Commissione di cui all'art. 18 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense, in relazione alle specifiche competenze di quest'ultima.

Cura i rapporti con il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze e con qualsiasi altro Ente ed Istituzione in relazione alle competenze ad essa attribuite.

Al Coordinatore della Commissione, è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

Art. 4 - Commissioni di lavoro

Nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali il Consiglio dell'Ordine si avvale del supporto delle seguenti **Commissioni di lavoro** con funzioni conoscitive, istruttorie, e consultive.

4.1 - Commissione pareri

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Predispone le proposte di pareri richiesti al Consiglio dell'Ordine sottoponendoli all'approvazione del Consiglio.

4.2 -Commissione informatica

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata ed è integrata da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce le attività relative all'attuazione delle normative e delle procedure di gestione telematica dei processi innanzi ad ogni autorità giudiziaria e comunque connesse all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

4.3 - Commissione Sportelli del cittadino ed Uffici di prossimità

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata ed è integrata da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui alle normative primarie e regolamentari vigenti, ai protocolli già stipulati e stipulandi con il Ministero della Giustizia, con gli Uffici Giudiziari, con le Amministrazioni locali e quant'altro relativo alla materia.

4.4 - Commissione previdenza ed assistenza forense

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio in materia di previdenza ed assistenza forense, tenendo i contatti con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e svolge servizio di consulenza ed assistenza previdenziale in favore degli iscritti.

4.5 - Commissione ordinamento giudiziario

È composta da un Consigliere, che la coordina, dai Consiglieri di cui alla tabella allegata

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Coadiuva il Consiglio nelle attività di sua competenza previste dall'ordinamento giudiziario e da altre normative primarie e regolamentari relative all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici giudiziari.

4.6 - Commissione per la verifica del corretto funzionamento della giurisdizione

È composta dal Presidente, che la coordina, e dagli altri componenti della Commissione ordinamento giudiziario.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Svolge ogni attività funzionale a consentire al Consiglio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera t) della legge 247/2012, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario e supporta l'Ufficio di Presidenza nella interlocuzione con i Dirigenti ed i funzionari amministrativi degli Uffici giudiziari.

Articola la propria attività con riguardo alle seguenti aree e relative articolazioni giudiziarie, ciascuna delle quali è composta dai Consiglieri di cui alla tabella allegata (nella quale, per ciascuna area, è indicato il Consigliere cui è assegnato il ruolo di Coordinatore), nonché da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia:

A. area della giurisdizione penale (Corte d'appello, Tribunale, Giudice di Pace, Procura Generale, Procura della Repubblica, Tribunale e Procura per i minorenni)

B. area dell'esecuzione penale e del sistema penitenziario (Tribunale di Sorveglianza e Case circondariali del circondario del Tribunale di Firenze)

C. area della giurisdizione civile (Corte d'appello, Tribunale, Giudice di Pace, Tribunale per i minorenni)

D. area del diritto (sostanziale e processuale) di famiglia e dei minori

E. area delle esecuzioni (UNEP)

F. area della giurisdizione amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale)

G. area della giurisdizione tributaria (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)

H. area della giurisdizione contabile (Corte dei conti e relativa Procura)

Per ciascuna delle suddette aree il Consiglio designa ulteriori componenti su indicazione del Comitato pari opportunità dell'Ordine e fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia.

4.7 – Commissione giustizia complementare

È composta da un Consigliere, che la coordina, e dai Consiglieri di cui alla tabella allegata ed è integrata da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti con specifiche competenze ed esperienze nella materia.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui alle normative primarie e regolamentari vigenti in materia di negoziazione assistita, mediazione, arbitrato ed i rapporti con l'Organismo di Conciliazione di Firenze, con la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Firenze e degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai di Firenze nonché con ogni altro Ente ed Istituzione operante nella materia.

Promuove, di concerto con la Fondazione per la formazione forense dell'Ordine, le attività formative funzionali alla promozione degli strumenti di giustizia complementare.

4.8 – Commissione delegati alle vendite immobiliari

È composta dal Presidente, che la coordina, dai Consiglieri di cui alla tabella allegata ed è integrata da ulteriori componenti designati dal Consiglio fra gli iscritti nell'elenco degli avvocati delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari e negli altri procedimenti giudiziari.

Si avvale del supporto dei dipendenti designati di concerto fra il Consigliere Segretario e la Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Supporta e coadiuva il Consiglio al fine dello svolgimento delle attività di sua competenza previste dalle normative vigenti nella materia.

4.9 - Commissione affari e relazioni internazionali

È composta dal Presidente, che la coordina, e dagli altri componenti dell'Ufficio di presidenza ed è integrata da ulteriori componenti con specifiche competenze ed esperienze nella materia designati dal Consiglio.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio connesse alla partecipazione ad organismi sovranazionali forensi nonché gli accordi di collaborazione in corso e quelli ulteriori che, su sua proposta, saranno deliberati dal Consiglio.

4.10 - Commissione attività culturali e per la promozione e diffusione della legalità

È composta dal Presidente, che la coordina, e dagli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, dai Presidenti della Fondazione per la formazione forense e del Comitato pari opportunità dell'Ordine ed

è integrata da ulteriori componenti, con specifiche competenze ed esperienze nella materia designati dal Consiglio.

Si avvale del supporto del Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Promuove e gestisce - anche di concerto con la Fondazione per la formazione forense e con il Comitato pari opportunità dell'Ordine ed in rapporto con Enti ed Istituzioni sia nazionali che locali - iniziative ed attività di natura culturale e di promozione e diffusione della legalità.

Art. 5 - Disposizioni comuni alle Commissioni di cui agli artt. 3 e 4

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

In assenza del Coordinatore le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Ai lavori di ciascuna delle Commissioni possono partecipare, anche ai fini del raggiungimento del numero legale e con diritto di voto, i componenti dell'Ufficio di presidenza.

Le Commissioni redigono verbale dei lavori e delle delibere adottate, con le stesse modalità, procedure e regole previste per la verbalizzazione delle adunanze di Consiglio.

Ogni Commissione:

- determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di propria competenza al fine di assolvere con tempestività ai carichi di lavoro;

- determina, su proposta del Coordinatore, i criteri di ripartizione tabellare degli affari da assegnare a ciascun componente, tenendo conto delle specifiche competenze professionali necessarie e dei carichi di lavoro conseguenti alla partecipazione anche ad altre commissioni consiliari;

- propone all'Ufficio di Segreteria le procedure e le prassi, con la relativa modulistica, che dovranno essere adottare per la migliore funzionalità del servizio;

- propone all'approvazione del Consiglio i regolamenti relativi alle materie di sua competenza e predispone vademecum informativi da pubblicare sul sito internet dell'Ordine.

Art. 6 - Disposizioni specifiche relative alle Commissioni di lavoro deliberanti di cui all'art. 3

Le Commissioni si riuniscono:

- in via ordinaria, in presenza, nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 15,30 di ogni mercoledì (ovvero nel diverso giorno in cui è convocata l'adunanza consiliare);

- in via straordinaria, anche con l'utilizzo degli strumenti di video conferenza, tutte le volte che il Coordinatore della Commissione ne ravvisi la necessità.

Le Commissioni redigono verbale dei lavori e delle delibere adottate con le stesse modalità, procedure e regole previste per la verbalizzazione delle adunanze di Consiglio, affinché sia allegato al verbale dell'adunanza consiliare.

Art. 7 – Modifica della tabella allegata al presente Regolamento

La tabella allegata al presente Regolamento può essere modificata, con apposita delibera consiliare, con riferimento alla composizione degli Uffici e delle Commissione.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, previa pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Continuano ad applicarsi i regolamenti e le delibere di svolgimento delle attività consiliari ed istituzionali fino ad oggi vigenti in quanto compatibili ed ove non in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, con la legge 247/2012, con i regolamenti attuativi della stessa e le altre disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute alla loro adozione.